

Introduzione

Ecosistema, biodiversità, sostenibilità, e ancora degrado, cambiamenti climatici, resilienza ecologica, sono termini che negli ultimi anni si sono insinuati prepotentemente nel quotidiano di ognuno di noi. Non passa giorno senza essere raggiunti da notizie allarmanti circa lo stato di salute della natura, oppure da reclamizzazioni di prodotti e servizi a presunto *impatto zero*, e in generale dalla sollecitazione all'adozione di comportamenti eco-virtuosi, per il bene nostro e del pianeta in cui viviamo.

Questo accade perché il fenomeno del deterioramento ambientale, e tutto ciò che lo circonda, cause e relative proposte "risolutive" comprese, è stato posto al centro di diversi aspetti della vita umana. O meglio è stato finalmente riconosciuto come elemento centrale rispetto all'esistenza stessa dell'uomo.

D'altra parte il costante bombardamento di stimoli *environment-oriented* cui siamo sottoposti senza soluzione di continuità, e spesso anche in difetto di strumenti di comprensione adeguati, rischia di renderci a lungo andare insensibili a tali argomenti; o, peggio ancora, apatici a questo tipo di interessi, convinti che sia possibile continuare a delegarne cognizione e relativi interventi decisionali a soggetti terzi, per lo più rappresentanti della classe politica. In verità, ora come mai prima, il tema della tutela ambientale finisce per riguardarci in prima persona, se non altro in virtù dell'evidente incremento delle ricadute negative che secoli di uso (ed abuso) umano della natura hanno causato. Problematiche, queste, che sono destinate a manifestarsi con sempre maggior frequenza nella vita di tutti i giorni, e nessuno può dircene davvero immune.

In tal senso, il tema dell'ecologia e dell'eco-conservazione è negli ultimi decenni entrato a far parte da protagonista indiscusso all'interno anche delle scienze umane e sociali, quali l'economia, la filosofia, ma soprattutto il diritto, da sempre proattivo nel prendersi carico delle esigenze delle comunità. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, tra le scienze giuridiche ha assunto una nuova centralità il diritto dell'ambiente: vale a dire l'insieme di regole – per lo più internazionali – concernenti la protezione e la corretta gestione degli ecosistemi.

Settore che, nonostante la recente origine e la natura spesso considerata in parte fallace, ha collezionato in poco più di cinquant'anni di vita un'intensa (forse eccessiva) produzione normativa.

In tempi più recenti, grazie agli ulteriori progressi posti in essere dal mondo giuridico, via via arricchitosi del contributo di legislatori solerti, giudici innovatori e dottrina sempre più propensa all'adozione di riflessioni interdisciplinari, Madre Natura e le sue risorse hanno finito con l'essere riconosciute come attributi essenziali della vita delle persone. E, dal momento in cui l'ambiente è stato inteso alla stregua di bene primario e, più recentemente, addirittura come *sistema di risorse e relazioni ecologiche* indispensabili per l'esistenza dell'uomo, ci si è finalmente resi conto di quanto il suo progressivo degrado risulti un'arma a doppio taglio, in quanto capace di compromettere pesantemente anche la possibilità dell'individuo al godimento delle sue più basiche ed indispensabili garanzie, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di stabilimento, alle libertà economiche, e molte altre ancora.

Per questo motivo, affianco al filone delle norme giuridiche appositamente dedicate alla gestione dell'ambiente, è andato aumentando a dismisura anche l'interesse con cui un'altra branca giuridica convenzionalmente considerata a sé stante, ovvero quella dei diritti umani, guarda al fenomeno del degrado ambientale.

L'esistenza di obiettivi comuni tra i due insiemi di norme, ovvero da una parte quello dedicato alla protezione degli ecosistemi, e dall'altro quello deputato a riconoscere e tutelare i diritti della persona, appare oltremodo intuitiva ed evidente. Tanto che negli ultimi tempi si è verificata a più riprese una loro convergenza, la cui massima espressione consistente nell'affermazione di uno specifico, quanto autonomo, diritto al godimento di livello minimo inderogabile di qualità ambientale. Strumento, questo, che andrebbe non solo a innalzare il livello di tutela garantito a favore degli esseri umani cittadini (e non) delle realtà statuali disposte al relativo riconoscimento, ma che rappresenterebbe anche un mezzo integrativo attraverso il quale perseguire una protezione ambientale più intensa, basata sull'obbligo di protezione dell'ambiente non tanto fine a sé stesso, ma in quanto attributo irrinunciabile dei suoi abitanti. Tuttavia dello stesso non è

facile trovare traccia, né nelle principali dichiarazioni universali, né tanto meno nei diversi trattati ad esse ispirati conclusi a livello regionale.

Stante l'indiscussa attualità, ed anche il fascino profondo di cui questa ideale garanzia *composita* viene a godere, la prerogativa umana al godimento di un ambiente pulito è stata posta al centro della presente trattazione, dedicata appunto all'investigazione circa il suo stato di emersione con riguardo al panorama giuridico sovranazionale.

In particolare, per quanto concerne l'area di ricerca, si è scelto di soffermarsi sull'ordinamento internazionale, e con esso in un secondo momento promuovere inoltre il raffronto tra due dei principali sistemi di diritto regionali, facenti capo rispettivamente all'Europa e all'Africa. Realtà queste ultime legate a doppio filo da vicissitudini storiche, ma anche dal contemporaneo perdurare di interessi economici mai completamente sopiti, ed allo stesso tempo talmente tanto distanti da risultare per certi versi contrapposte, anche – se non soprattutto – dal punto di vista giuridico.

Ogni capitolo della presente disamina risulterà caratterizzato da peculiarità organizzative e metodologiche che variano a seconda del contesto analizzato e, ovviamente, delle caratteristiche ad esso relative. Ciò in risposta all'esigenza di assecondare una trattazione che risulti da una parte circoscritta alle tematiche indicate, ma allo stesso tempo il più possibile completa e accessibile in merito ad un argomento tutt'altro che facile o di immediata comprensione, ma che d'altra parte impone a ognuno di noi crescenti doveri informativi.

Coerentemente con tali premesse, pertanto, la prima sezione del lavoro mira ad soddisfare uno scopo per lo più introduttivo, ed ha l'intento di porre immediatamente in campo concetti ed informazioni che torneranno utili nel corso dell'intera trattazione. Detta parte risulterà inoltre per lo più dedicata allo stato di emersione dell'anzidetto diritto limitatamente all'ordinamento giuridico internazionale, luogo d'origine dell'interesse verso il *bene ambiente*, che per sua definizione assume una connotazione trasversale, non circoscrivibile alle logiche delimitative dei confini territoriali e delle politiche nazionali.

L'analisi così condotta ha in prima battuta rivelato una crescita esponenziale, occorsa in un lasso di tempo relativamente breve, di convenzionali sovranazionali bilaterali e multilaterali sempre più incisive e partecipate, quale risultato di una sensibilità al tema ecologico che, a partire dalla Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano, è accresciuta in ogni parte del mondo.

Il dato in ad ogni modo più interessante, emerso nel corso della panoramica introduttiva, risiede del resto probabilmente nella comprovata assenza di un espresso diritto individuale, avente portata universale, al godimento di un ambiente sano, sicuro e pulito. Lacuna che, dal canto suo tuttavia non ha compromesso l'ascesa della tutela ecologica nell'Olimpo dei doveri di buona parte dei governi nazionali (come testimoniato del resto anche dalla progressiva inclusione di apposite disposizioni orientate alla protezione della natura proprio all'interno delle Carte Costituzionali di numerosissimi Stati).

Inoltre, va rilevato sin da ora a tal proposito che, grazie agli sforzi di uno schieramento dottrinale sempre più gremito ed autorevole, l'esistenza di tale prerogativa può considerarsi ad ogni modo assicurata quanto meno in via implicita, ovvero in seguito alla "consuetudinarizzazione" dell'obbligo in capo agli Stati di astenersi da comportamenti atti a turbare lo stato d'equilibrio dell'ecosistema e delle sue risorse.¹

Infine, come testimoniato dalle recenti Risoluzioni 48/13 e 48/14 del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC), tale rimarchevole esplicita assenza potrebbe risultare tra l'altro risolta in via di definizione.

L'emersione di una tale mobilitazione internazionale ha posto le basi per interrogarsi, in un secondo momento, circa il processo di affrancamento del diritto umano al godimento di un ambiente sano anche con riferimento al contesto geografico europeo, ove la tutela ad oggi riscontrabile nel predetto settore appare decisamente avanzata, tanto a livello procedimentale quanto processuale. Tale analisi è parsa ad ogni modo particolarmente attuale in virtù dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la quale riconosce

¹ A tale peculiare fenomeno è stato dedicato il paragrafo 4 del capitolo introduttivo.

all'articolo 37 che “[u]n livello elevato di tutela ambientale ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”) e, soprattutto, alla luce dal collegamento introdotto dal Trattato di Lisbona tra le organizzazioni sovranazionali UE e Consiglio d’Europa, così come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 TUE; aspetto quest’ultimo che apre a nuove interessanti prospettive di collaborazione futura, anche in ambito ecologico.

In quest’area geografica, l’indagine è stata impostata in modo da dedicare particolare risalto – oltre che del dato normativo – anche e soprattutto dell’attività svolta dalle corti di giustizia facenti capo agli organismi giuridici regionali. In particolar modo, ci si è soffermati sul ruolo da esse assunto e al contributo dalle medesime apportato alla configurazione del diritto umano al godimento di un ambiente soddisfacente, che nella regione in esame è parso tutt’al più indirettamente enunciato attraverso il ricorso di alcuni dei diritti umani già ivi esistenti e tutelati, in parte reinterpretati in modo di consentirvi l’inclusione delle aspettative di conservazione ecologica di volta in volta emergenti. Orientamento sposato negli ultimi tempi in maniera particolare dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, che si è sinora distinta per consentire agli individui che si ritengano lesi da comportamenti di Stati negligenti nella gestione ambientale, di potersi valere dei rimedi concessi secondo la relativa Convenzione.

Pur trattandosi di una peculiarità principalmente riservata all’operato del tribunale di Strasburgo, nulla esclude che un approccio di questo tipo possa prendere piede, sia dentro che fuori il continente europeo.

Infine, sempre relativamente alla zona di influenza europea, si è provveduto a dar conto del lato procedurale delle garanzie ambientali ivi riconosciute, attraverso una panoramica dettagliata di uno dei trattati multilaterali in materia di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e relativo ricorso alla giustizia più dettagliato di tutti i tempi: la Convenzione di Aarhus.²

² Si veda la parte dedicata alla dimensione procedurale del diritto all’ambiente, contenuta nel secondo capitolo della ricerca.

Sempre lo stesso oggetto d'indagine è poi stato posto anche alla base del contenuto nel terzo e ultimo capitolo, incentrato a scopi comparatistici, sull'approfondimento di una zona geografica che dal punto di vista sociale, economico e giuridico appare tra le più lontane in assoluto dal continente europeo, vale a dire l'Africa.

L'interesse per tale ulteriore area d'analisi, è sorto in virtù dell'evidente paradosso che caratterizza il presente contesto, risultante da ultimo nella scarsa capacità (o propensione) all'effettiva valorizzazione di una tra le tradizioni giuridiche dimostratasi maggiormente attente al rispetto dell'equilibrio uomo-ambiente. In termini del tutto antitetici rispetto alla regione europea, nella presente zona d'indagine, infatti, l'esplicitazione di una disposizione normativa di rango sovranazionale veicolante il diritto dell'uomo al godimento di un ambiente sano è risultata facilmente individuabile; tuttavia, lo stesso livello di solerzia non può dirsi altrettanto raggiunto nella consequenziale fase d'implementazione della disposizione da parte dei governi nazionali locali.

Inquadrare le ragioni di tale contraddizione non è semplice e nemmeno immediato, ma allo stesso tempo appare indispensabile per riuscire nell'obiettivo di mettere a fuoco le attuali peculiari coordinate del fenomeno della difesa dell'ambiente all'interno del continente in questione. Per questo motivo in tale parte dell'opera, sul piano organizzativo, la ricerca muove da un indispensabile *excursus* storico-politico che tiene comprensibilmente conto nel processo di indipendenza dei Paesi africani, e prima ancora dall'epoca della colonizzazione, per approdare alle decisive trasformazioni che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta del secolo appena trascorso; periodo in cui affonda le sue radici anche la convenzione che maggiormente veicola il tema della tutela ambientale nella regione, vale a dire la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Anche in questo contesto si è tra l'altro cercato di mantenere un occhio di riguardo rispetto all'indispensabile contributo apportato dagli organismi di diritto regionale, prima fra tutti la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, rivelatisi decisiva soprattutto in fase di interpretazione (per lo più estensiva) degli obblighi di conservazione localmente imposti. Ciò ovviamente è avvenuto

ovviamente nei limiti di reperibilità documentale del caso, comprensibilmente ridimensionata rispetto alle realtà europee.

Significativo momento di svolta nell'ultima parte dell'analisi è stato prendere atto di come, in realtà, la reticenza di molti Paesi africani non sia esclusivamente limitata all'applicazione delle sole garanzie ambientali regionali, a loro volta potenzialmente confliggenti con interessi contrapposti considerati altrettanto importanti, ma che quest'ultime, in quanto declinate ancora una volta secondo l'approccio *right-based*, scontano in realtà già a monte un pesante stigma di diffidenza. Non che il miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione non risulti un tema centrale per i decisori del continente, ma d'altra parte arrendersi passivamente all'imposizione esterna di valori – e relative modalità attuative – del mondo occidentale, per la maggior parte dei governi locali non è più un'opzione ammissibile.

Ecco che allora, l'origine prettamente eurocentrica del settore dei diritti umani, ed anche del modello di conservazione ambientale dagli stessi veicolato, può apparire un tema oltremodo divisivo, atto ad alimentare lo scontro diplomatico per certi versi ancora in atto tra Nord e Sud del mondo. E di tal aspetto non si può non tenere conto anche con riguardo alle prospettive evolutive future della materia oggetto di trattazione.

Diritto ambientale tra concezione “*atropocentrica*” ed “*ecocentrica*”

Non è tuttavia possibile portare a termine la breve panoramica introduttiva relativa all'importanza del riconoscimento del diritto all'ambiente sano, senza dare contezza di una delle principali tendenze che si sta attualmente imponendo in materia: quella dell'*eco-centrismo*, posizione che ha assunto negli ultimi anni largo credito soprattutto nel panorama internazionale.

La questione, a questo punto introdotta e sinora volutamente ignorata, rappresenta sicuramente uno dei principali snodi destinati a influenzare considerevolmente le future politiche concernenti la gestione dell'ecosistema, e le relative forme di tutela. Nella presente opera si è difatti provato a tratteggiare

gli elementi essenziali di un fenomeno giuridico, quello della protezione ambiente, che è parso per lo più sin dalla sua origine un'estensione delle garanzie di godimento comunemente attribuite all'individuo; tant'è che ad esso ha fatto per molto tempo da sfondo l'assunto che, qualora non venisse concessa alle persone l'opportunità di vivere in un ambiente salubre, ne risulterebbero di conseguenza compromessi i rispettivi diritti fondamentali: da qui una concezione fortemente antropocentrica, in cui l'obiettivo finale non è la conservazione dell'ambiente in quanto tale, bensì “[la] protezione dei cittadini e le cittadine di fronte ai danni ecologici”³.

Si tratta per giunta delle medesime considerazioni poste alla base della tanto auspicabile teorizzazione di un autonomo diritto (umano, per l'appunto) all'ambiente sano, considerata per certi versi la degna conclusione della rivoluzione giuridica iniziata in materia addirittura nella seconda metà del secolo scorso. Tuttavia, questo approccio potrebbe essere presto superato, per lasciare spazio ad una visione diversa, e per certi versi più moderna.

La tendenza solo recentemente riscontrata è infatti quella di attribuire alla natura stessa il ruolo di *bene finale* meritevole di tutela, e ciò indipendentemente dal suo impatto sulla vita umana: una vera e propria opportunità di riscatto dalla posizione servile fino ad ora dalla stessa ricoperta. Si prospetterebbe pertanto in tal senso uno scenario capace di relegare gli esseri umani da una posizione di protagonisti indiscussi a mera “componente” dell'ecosistema, il quale andrebbe in definitiva a sua volta preservato in sé per sé, in modo da risultare possibile punire – ma soprattutto prevenire – il danno ambientale a prescindere dall'effettiva compromissione delle prerogative umane. Di conseguenza soggetto di diritto diventerebbe l'ecosistema individualmente considerato, elevato a valore fondamentale della comunità internazionale, la cui tutela corrisponde ad un interesse di tutti, generazioni presenti e future, ma anche e un dovere di ciascuno.⁴

³ L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE Online*, 2022, (2), p. 2.

⁴ Il tema della soggettività della natura è sinora emerso solo in forma embrionale nell'ambito della dottrina internazionalistica, tra i cui principali riferimenti spicca D. R. BOYD, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*, ECW press, Toronto, 2017.

A dimostrazione del fatto che un significativo cambiamento in tal senso possa considerarsi già in atto, si contano ormai diversi episodi chiave in grado di attestare l'attuazione di tal processo innovativo. Alcuni giudici europei⁵, per esempio, sono già arrivati ad adottare alla base delle loro pronunce una vera e propria *fictio* in cui Madre Natura si fa attore legittimato a vantare protezione (e risarcimento?) contro gli abusi perpetrati dall'uomo.

Va segnalato su tal punto una evidente spaccatura dottrinale⁶. A controbilanciare tali istanze di emancipazione, vengono in rilievo diverse riflessioni che giustificherebbero la preferibilità di continuare ad inquadrare il diritto all'ambiente – ancorché espressamente teorizzato – come diritto umano. Ciò permetterebbe di servirsi degli strumenti giuridici attualmente esistenti nell'ordinamento dei diritti umani (come commissioni, tribunali, studi di settore, relatori investiti di poteri di indagine e segnalazione, meccanismi compliance extragiudiziari, e molto altro ancora) oltre degli appositi meccanismi di riparazione a favore delle vittime. Riguardo a quest'ultimo argomento, tuttavia si discute da tempo se lo *human rights approach*, con la sua caratteristica dinamica violazione-riparazione, possa considerarsi sufficientemente capace a garantire un'effettiva protezione degli ecosistemi e preservarli da ulteriore degrado futuro.

Va in chiusura precisato che tale dialettica tra *eco* e *antropocentrismo* finisce spesso per scontare il limite di un'impostazione teorica che non è da considerarsi nella realtà così netta. Con il passare del tempo sono infatti progressivamente aumentate le pronunce di tribunali e arbitri impiegati nel settore dei diritti umani che hanno dimostrato di saper cogliere le potenzialità di quest'ultimo orientamento senza tuttavia privare chi subisce lesioni individuali del diritto ad un congruo indennizzo.

È evidente che ragionamenti di questa natura sono in grado di conferire nuovo slancio evolutivo alla materia, con conseguente apertura verso nuovi scenari di promozione e protezione, e che pertanto meriteranno di essere tenuti sotto osservazione nel corso degli anni a venire.

⁵ Non da ultimo anche la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea.

⁶ Per approfondire la ragioni poste alla base della dialettica in atto si rimanda a S. ATAPATTU, A. SCHAPPER, *Human rights and the Environment. Key Issues*, New York, 2019, pp. 66-80.

Primo capitolo. Origine e sviluppo del diritto all'ambiente sano

1. Ambiente sano: impiego dell'espressione in ambito giuridico – 1.1 L'esistenza di un diritto umano all'ambiente sano – 2. Riferimenti normativi sovranazionali – 2.1 Panorama internazionale – 2.2 Panorama regionale – 3. Riflessioni intorno alla preferibilità di un autonomo diritto all'ambiente sano – 3.1 Pro e contro – 4. Il dovere della protezione ambientale come consuetudine

1. Ambiente sano: impiego dell'espressione in ambito giuridico

Ai giorni nostri emerge con grande chiarezza il collegamento riscontrabile tra ambiente e vita umana, o meglio, tra ambiente e qualità della vita umana. Di conseguenza nel tempo si è diffusa una progressiva presa di coscienza relativamente al bisogno di prendersi cura dell'ecosistema nel quale siamo immersi, e ciò al fine dichiarato di poter garantire agli esseri umani di vivere un'esistenza che possa dirsi pienamente dignitosa.

Tale consapevolezza, come spesso accade, è dapprima sorta in ambiti prettamente settoriali (ne sono espressione le campagne di contrasto alla deforestazione, di sensibilizzazione sull'accesso alle risorse idriche incontaminate e di riduzione delle emissioni di gas nell'ambiente, protagoniste indiscusse dei dibattiti geo-politici dei decenni appena trascorsi); tuttavia nell'arco di pochi anni si è ben presto arrivati a maturare una coscienza ambientale a tutto tondo, basata appunto sull'assunto che qualunque ipotesi di danno ambientale finisce per ripercuotersi nella quotidianità di ognuno di noi.

Inoltre, tale consapevolezza non ha mancato di manifestare i suoi effetti anche nel panorama giuridico. Negli ultimi decenni è infatti divenuto sempre più evidente che un ambiente sicuro, pulito e salubre assume i connotati di un presupposto fattuale indispensabile ai fini del pieno godimento di un'ampia